

**Vargiu Scuola Srl**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.itcommerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

VS_DPO 54/2024

Assemini, 15/6/2024

Foto e filmati su registro elettronico, piattaforma cloud e sito web

Uno dei temi più rilevanti in materia di privacy che le scuole si trovano a gestire è il trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni e su questa materia abbiamo già scritto diverse note (fra le ultime segnaliamo [57/23](#), [71/23](#) e [73/23](#))

La difficoltà di trattare la materia deriva dal fatto che non ci sono, attualmente, riferimenti giurisprudenziali a cui far riferimento. Anche il Garante privacy che si è occupato in diverse occasioni dei trattamenti operati dalle istituzioni scolastiche (vedere il recedente Vademecum [la scuola a prova di privacy](#)) non ha mai fornito delle indicazioni specifiche sulla pubblicazione di foto e filmati da parte delle scuole. D'altronde il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed il Codice Privacy (D. Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/2018) definiscono principi generali che il titolare del trattamento è tenuto a rispettare ma non forniscono indicazioni specifiche e puntuali su cosa si possa o non si possa fare nello specifico contesto.

1. L'interesse pubblico come base giuridica del trattamento

L'art. 2-ter comma 1 e comma 3 del codice della privacy dispone che la diffusione di dati personali da parte di una pubblica amministrazione può avvenire per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e sempre in presenza di una norma di legge o regolamento o da atti amministrativi generali. Il **considerando 43** del GDPR stabilisce invece che è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica.

Poggiando su tale base giuridica la scuola può quindi acquisire e trattare foto ed immagini, anche degli studenti, nello svolgimento delle attività istituzionali senza che sia necessario chiedere il consenso degli interessati. E' questo il caso, ad esempio, del docente che lavora con la classe alla elaborazione di foto e video nello svolgimento dell'ordinaria attività didattica o all'interno di uno specifico progetto. In questo caso il trattamento delle immagini è infatti strumentale al perseguimento di una attività formativa che non può essere impedita dalla eventuale negazione del consenso da parte dell'interessato (o dal genitore del medesimo). I docenti sono quindi autorizzati ad operare il trattamento dei dati personali degli alunni necessari allo svolgimento delle attività didattiche programmate senza l'acquisizione del consenso degli interessati, o dei loro genitori, nel caso in cui non sia prevista la comunicazione o la diffusione di tali dati come esposto al punto seguente.

2. Comunicazione e diffusione di foto e video

Se per generici trattamenti, anche di foto e filmati ritraenti minorenni, operati nell'ambito delle attività istituzionali di competenza della scuola non è necessario chiedere il consenso altro approccio dovrà essere valutato per la **comunicazione** o la **diffusione** di tale materiale, che definiamo di seguito:

- **Diffusione:** con la diffusione si portano i dati personali a conoscenza di soggetti **indeterminati**. E' ciò che avviene con la pubblicazione di foto e filmati nel sito web della scuola o in un canale social.
- **Comunicazione:** con la comunicazione i dati personali sono portati a conoscenza di uno o più soggetti **determinati**. E' ciò che accade quando, a fine anno, alcune scuole primarie consegnano alle famiglie

foto e filmati che ritraggono gli alunni impegnati nelle attività scolastiche dell'anno. Il materiale potrà essere consegnato su un dispositivo fisico (pen drive) o condiviso su piattaforma cloud ad accesso riservato (ad esempio ai genitori degli alunni di una specifica classe) ma, in ogni caso, la consegna avviene a soggetti determinati e noti

E' evidente che le operazioni di comunicazione e, ancor più, di diffusione presentano delle criticità che vanno attentamente valutate perché mettono i dati personali raccolti per una specifica finalità nella disponibilità di terzi che potrebbero utilizzarli per altri fini. Di particolare criticità è, evidentemente, la diffusione che interviene con la pubblicazione nel sito o nei social che espone foto e filmati all'accesso di chiunque.

3. Il consenso come base giuridica del trattamento

In considerazione della criticità delle operazioni di comunicazione e diffusione di foto e video ritraenti dei minori è diffusa, negli istituti scolastici, l'abitudine di chiedere il consenso prima di procedere con tali attività di trattamento. Per quanto la richiesta di consenso da parte di una pubblica amministrazione deve essere considerata un'eccezione, in questo caso riteniamo che sia giustificata dalla rilevanza del trattamento.

Vogliamo però mettere in evidenza che il consenso non solleva da qualunque responsabilità per cui è necessario che la scuola valuti comunque la liceità della comunicazione o della diffusione. E' quindi importante che, al di là dell'acquisizione del consenso, il dirigente scolastico si accerti della finalità istituzionale della pubblicazione e del rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione.

4. Principi di proporzionalità e di minimizzazione

E' allora necessario che la scuola definisca in modo puntuale e rigoroso nel PTOF quali diffusioni di foto e filmati ritraenti gli alunni sono funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La scuola, in attuazione dei **principi di proporzionalità e minimizzazione**, prima di ammettere nel PTOF la pubblicazione nel sito web o nei social di foto e filmati in un certo contesto, deve porsi le seguenti domande:

1. Il trattamento è **funzionale** al raggiungimento di una finalità istituzionale? (la pubblicazione è citata nel PTOF come modo di documentare, ad esempio, uno specifico progetto didattico/formativo?)
2. Quel trattamento è l'**unico modo** per raggiungere la finalità perseguita? (non è possibile documentare diversamente l'attività svolta senza la diffusione di foto ritraenti gli alunni?)
3. Il trattamento è **proporzionato** rispetto alla finalità perseguita? (i dati personali trattati sono ridotti al minimo indispensabile per il raggiungimento dello scopo?)
4. Sono state adottate delle **cautele particolari** nel trattamento dei dati personali, tali da precludere la riconoscibilità dell'interessato (ad esempio riprendendo i soggetti di spalle o da lontano, evitando i primi piani, o pixelando i volti, ecc.) senza che ciò impedisca di raggiungere la finalità perseguita?

Nella sua valutazione la scuola non si deve limitare a considerare se l'attività ritratta in foto o video è istituzionale ma deve accertare che la pubblicazione del materiale sia effettivamente necessaria per conseguire tale finalità. Ad esempio, benché le gite di istruzione siano attività istituzionali con evidenti scopi formativi, riteniamo che la pubblicazione di foto scattate in tale occasione non sia necessaria e funzionale al perseguimento di tale finalità. Con un simile approccio prudente si avrà modo di constatare che le pubblicazioni che potranno intervenire sul sito web della scuola, a seguito dell'acquisizione del consenso, saranno in numero estremamente contenuto (ad esempio in occasione di esibizione teatrali o saggi musicali).

Si evidenzia il fatto che la scuola può pubblicare foto o filmati senza chiedere alcun consenso se tale materiale non permette di riconoscere i soggetti ritratti come può accadere con particolari inquadrature o per l'adozione di tecniche di sfocatura e di pixelizzazione.

5. Comunicazione di video e foto

I principi di proporzionalità e di minimizzazione devono indurre a valutare se le finalità istituzionali non possano essere perseguite con delle **comunicazioni** piuttosto che delle **diffusioni**. C'è infatti da considerare che la pubblicazione sul sito web o sui social (**diffusione**) porta i dati personali alla portata di tutti indistintamente con nessuna possibilità di controllo. Altra cosa è invece l'attività di **comunicazione** che la scuola può intraprendere per consegnare del materiale a specifici individui o ad una cerchia di persone che, seppur estesa, resta comunque determinata (come quella dei componenti una classe, un plesso o l'intero istituto). La consegna del materiale può essere fatta attraverso supporto fisico, mail o, meglio, attraverso la piattaforma di registro elettronico o cloud (Microsoft? Google?) allestita dalla scuola. La riservatezza della comunicazione è in questo caso assicurata dall'indirizzo email del destinatario o dalle credenziali di autenticazione utilizzate dall'utente per scaricare foto e filmati dalla piattaforma cloud.

In questo caso riteniamo sia opportuno che la scuola acquisisca l'autorizzazione dei genitori a comparire nel materiale video-fotografico che verrà condiviso sulla piattaforma Google. I genitori cui viene chiesto il consenso dovranno essere informati del fatto che il materiale che ritrae i minori sarà consegnato alle famiglie che ne faranno richiesta per un uso esclusivamente familiare o amicale. Ciò comporta la proibizione della diffusione in Internet o sui canali social del materiale scaricato dalla piattaforma scolastica. La responsabilità della diffusione in violazione della normativa vigente non potrà essere addebitata in nessun caso alla scuola che ha messo a disposizione il materiale ma piuttosto a coloro che faranno la diffusione indebita.

Di seguito alcune bozze di consenso informato:

- [Consenso comparizione su materiale condiviso su piattaforma cloud](#) (cumulativo ad inizio anno)
- [Consenso comparizione su materiale relativo ad un progetto](#) oggetto di condivisione
- [Consenso comparizione su materiale relativo ad una gita di istruzione](#) oggetto di condivisione
- [Consenso comparizione su materiale relativo a festa natalizia](#) oggetto di condivisione

La scuola può anche acquisire con un unico modulo da consegnare ad inizio anno scolastico, i distinti consensi per la pubblicazione sul sito web o per la comunicazione attraverso piattaforma (vedere il modello di [consenso cumulativo](#) richiamato anche al paragrafo successivo).

6. Accountability e documenti da produrre

Secondo il principio di **accountability** stabilito dall'art. 24 del GDPR, gli accorgimenti proposti più sopra servono a dimostrare la conformità del trattamento rispetto alla normativa vigente anche per un trattamento, quale quello relativo alla comunicazione e alla diffusione di immagini ritraenti minorenni, di particolare criticità. Il puntuale rispetto di tale obbligo di "rendicontazione" grava inevitabilmente sulla Scuola che deve detenere agli atti tutta la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza del proprio operato e che di seguito riportiamo:

a. PTOF

Poiché è il PTOF a dare valenza istituzionale alle attività svolte dalla scuola, è importante che esso riporti, meglio se singolarmente per ogni progetto coinvolto, le finalità istituzionali collegate alla pubblicazione delle fotografie e dei filmati. In tale documento, ad esempio, potrà essere citata la pubblicazione sul sito web della scuola, del saggio tenuto dagli alunni sotto natale o alla fine dell'anno scolastico.

b. Linee guida per i docenti

E' poi importante che i docenti che hanno a che fare con le attività di trattamento e pubblicazione di foto e video siano informati sulle procedure e regole adottate dall'istituto per la tutela dell'immagine dei propri alunni. Allo scopo è opportuno produrre e portare a conoscenza dei docenti le **linee guida sul trattamento di foto e filmati** (vedere il [modello VargiuScuola](#))

c. Informativa alle famiglie

Altra condizione da rispettare è quella di fornire **adeguata informativa** agli interessati che devono essere portati a conoscenza dell'identità del titolare, delle finalità del trattamento e di qualsiasi altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente. A tal fine ricordiamo che VargiuScuola nell'[informativa destinata alle famiglie](#) ha dedicato il punto 10 a illustrare sinteticamente quanto sopra esposto in relazione alla diffusione di foto e filmati (analoga informazione viene fornita nell'[informativa per i dipendenti](#)). Mettiamo anche a disposizione una [specificativa informativa sul trattamento di foto e filmati in ambito scolastico](#) nella quale i genitori e gli alunni sono informati del fatto che le pubblicazioni operate dalla scuola sono sempre a fini istituzionali e che verranno applicati i principi di proporzionalità e di minimizzazione che garantire la tutela dei diritti degli interessati.

d. Consenso al trattamento

Come abbiamo visto, la scuola di norma eviterà di pubblicare nel sito web o sui canali social foto e filmati in cui i propri alunni siano riconoscibili. Nel caso in cui la diffusione fosse ritenuta necessaria o opportuna la scuola dovrà, prudentemente, provvedere ad acquisire il consenso di coloro che vi sono ritratti o di coloro che detengono la responsabilità genitoriale.

Sebbene di impatto più contenuto, anche la comunicazione di foto e filmati tramite pen drive o piattaforma cloud può avvenire solo a seguito dell'acquisizione di specifico consenso.

La scuola può acquisire il consenso distintamente per la comunicazione e per la diffusione di foto e video con un modulo da sottoporre ai genitori all'inizio dell'anno scolastico (vedere [modello VargiuScuola di consenso](#)).

Al paragrafo 5, altri consensi che possono essere acquisiti per lo specifico trattamento.

Di seguito alcuni modelli specifici di consenso:

Consenso alla diffusione nel sito:

- [Consenso pubblicazione foto e video su sito istituto](#)
- [Consenso pubblicazione foto e video su sito e canali social](#)
- [Consenso pubblicazione registrazione vocale](#)
- [Consenso pubblicazione foto/video in occasione di premiazioni o presentazioni](#)

Consenso alla condivisione su piattaforma cloud riservata:

- [Consenso comparizione su materiale condiviso su piattaforma cloud](#) (cumulativo ad inizio anno)
- [Consenso comparizione su materiale relativo ad un progetto](#) oggetto di condivisione
- [Consenso comparizione su materiale relativo ad una gita di istruzione](#) oggetto di condivisione
- [Consenso comparizione su materiale relativo a festa natalizia](#) oggetto di condivisione

7. Età del consenso

Vogliamo qui precisare che l'art. 2 quinquies del D.Lgs. n. 196/2003 ha previsto che l'età per esprimere il consenso al trattamento dei dati personali del minore sia fissata in 14 anni; sotto tale soglia il trattamento dei dati personali del minore è lecito solo se il consenso sia stato prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. La scuola può quindi semplificare la procedura di acquisizione del consenso interpellando gli alunni che abbiano superato i 14 anni sempre che il trattamento previsto non faccia ritenere comunque opportuno acquisire il consenso di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

8. Conclusioni

Se la scuola è consapevole della pervasività delle pubblicazioni sul sito web e sui social già oggi riduce al minimo, o addirittura azzerà, le pubblicazioni di foto e filmati in cui i propri alunni siano riconoscibili. Questa accortezza deve essere presa prima di tutto dagli istituti primari, ma è opportuno che anche gli istituti superiori valutino con grande attenzione il materiale che diventa oggetto di pubblicazione. Di fatto se la scuola è rigorosa nel valutare i principi di proporzionalità e di minimizzazione (vedere punto 4) si troverà a pubblicare nel sito web o sui social del materiale in cui non è possibile identificare i soggetti ritratti, ponendosi al riparo da qualunque contestazione in materia di tutela dei dati personali. Ove invece dovessero essere pubblicate foto e filmati ritraenti persone riconoscibili, sia pure per finalità istituzionali, è opportuno che la scuola acquisisca il consenso degli interessati o dei detentori della responsabilità genitoriale, nel caso di minorenni.

Uno strumento che permette di limitare la diffusione di foto e filmati sul sito web o sui social può essere il registro elettronico o le piattaforme cloud come quelle messe a disposizione da Google e da Microsoft. Questi strumenti permettono infatti di condividere il materiale all'interno di un gruppo più o meno vasto ma comunque costituito da individui che sono identificati da credenziali di accesso personali. In questo modo, ad esempio, una scuola materna o primaria può mettere a disposizione dei genitori di una classe le foto ed i video che documentano l'attività svolta nel corso dell'anno previo acquisizione del consenso dei detentori della responsabilità genitoriale degli alunni ritratti (vedere i modelli al punto 5).

Altre note sui medesimi argomenti:

[Nota 57/23](#): pubblicazione di foto e video nel sito web della scuola

[Nota 71/23](#): approfondimenti su pubblicazioni sul sito web della scuola

[Nota 73/23](#): le regole da seguire per le pubblicazioni nel sito web

[Nota 47/24](#): la condivisione di foto e filmati di fine anno

[Nota 51/24](#): foto di classe di fine anno ed annuari